

Art.....o emendamento?

(Risposta alle esigenze funzionali in materia di tutela della salute pubblica e potenziamento delle misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffuse sul territorio nazionale e dei livelli dei controlli di profilassi internazionale del Ministero della salute)

1. *Al fine di non disperdere l'elevata professionalità acquisita, nonché per rispondere alle specifiche necessità funzionali in materia di tutela della salute del Ministero della salute, è altresì autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tutto il personale chimico, farmacista, medico e veterinario in servizio a tempo determinato, che ha già superato prove selettive, presso il Ministero della salute alla data di entrata in vigore della presente legge con incarico conferito ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tale personale si applica il trattamento economico nonché le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico del corrispondente personale di cui all'art. 2 della legge 3 agosto 2007 n. 120.*
2. *Per assicurare la continuità delle proprie attività tecnico sanitarie centrali e periferiche, il Ministero della salute è altresì autorizzato all'assunzione a tempo indeterminato, anche in soprannumero riassorbibile, dei 31 assistenti di prevenzione e sanità, seconda area, fascia retributiva F2, assunti ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con contratto di lavoro a tempo determinato a scadenza in data 31/12/2015.*
3. *La pianta organica del Ministero della Salute di cui al DPCM 22 gennaio 2013- Tabella 9 è modificata come segue:*

<i>Dirigenti I fascia</i>	<i>13</i>	
<i>Dirigenti II fascia</i>		<i>112</i>
<i>Dirigenti delle professionalità sanitarie</i>		<i>420</i>
<i>AREA III</i>	<i>530</i>	
<i>AREA II</i>	<i>840</i>	
<i>AREA I</i>	<i>10</i>	
<i>TOTALE</i>	<i>1925</i>	
4. *L'applicazione dei commi del presente articolo non comporta maggiori oneri a carico del bilancio pubblico.*

APPUNTO

La disposizione normativa proposta, considerate le funzioni di sicurezza sanitaria attribuite al Ministero della salute, prevede un reclutamento straordinario, nei limiti consentiti dall'attuale situazione di carenza di risorse umane, del **personale sanitario in servizio ormai da molti anni (più di nove) presso il Ministero a tempo determinato**, a seguito di superamento di prove selettive, ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, mediante conversione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato attualmente in corso, pari a 165 unità.

Parimenti si ritiene indispensabile stabilizzare i 31 **operatori tecnici della prevenzione, vigilanza e controllo sanitario assunti a tempo determinato, appartenenti alla seconda area funzionale, assunti a seguito di** prove concorsuali autorizzate con il decreto legge 202/2005 per fronteggiare l'emergenza dovuta all'influenza aviaria.

Tale disposizione è giustificata dalla sussistenza di «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» che giustificano la prevalenza dell'interesse dell'amministrazione alla loro stabilizzazione, nonché dal fatto che tutti i dipendenti in servizio hanno avuto accesso agli incarichi di che trattasi previa procedura concorsuale pubblica.

Infine, la previsione risponde all'esigenza di prevenire una potenziale fonte di contenzioso, considerato che i dipendenti interessati svolgono la loro attività a tempo determinato presso il Ministero, in base a leggi speciali succedutesi nel tempo, da molti anni e, con rapporto di lavoro subordinato, almeno dal 2006 (per i sanitari anche dal 1996), oltrepassando quindi abbondantemente il limite del triennio previsto anche dalla normativa comunitaria in materia. Tale disposizione risponde, infine, alle legittime aspettative di definizione della propria posizione lavorativa in capo a suddetto personale.

A ulteriore argomentazione a supporto della previsione, si precisa che per la conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato (165 unità) la copertura finanziaria risulta già disponibile sui capitoli di bilancio 3036 e 3039, destinati al pagamento del personale sanitario a tempo determinato in servizio presso il Ministero della salute in applicazione dell'art. 34 bis del decreto legge 207/2008, convertito dalla legge 14/2009.

Quindi, la previsione, finalizzata espressamente a rispondere alle esigenze funzionali del Ministero, nonché a valorizzare la specifica e infungibile professionalità acquisita nel tempo, nonché la funzione svolta e verificata annualmente, di tale personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, alla riduzione del numero dei contratti a termine, è coerente con la giurisprudenza in materia di stabilizzazione del personale precario e non è fonte di aumento degli oneri a carico dello Stato.

Attraverso un meccanismo virtuoso di perseguimento dell'interesse pubblico, pertanto, l'Amministrazione, grazie a maggiori e più efficaci servizi, è in grado di aumentare anche l'afflusso di risorse al bilancio pubblico, innalzando contemporaneamente il livello di soddisfazione dell'utenza.

Il personale sanitario del Ministero della Salute a tempo determinato

1.Chi sono

Le professionalità sanitarie del Ministero della salute a tempo determinato comprendono medici, chimici, farmacisti e veterinari come previsto per i corrispettivi colleghi a tempo indeterminato di cui all'art. 2 della legge 3 agosto 2007 n. 120.

La maggior parte di tale personale è stata assunta a tempo determinato, dopo superamento di procedura selettiva pubblica volta ad accertare la competenza e professionalità dei soggetti, ai sensi del decreto legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito

nella legge 21 ottobre 1996 n. 532, ulteriori professionalità sono state assunte a seguito di altre esigenze come il grande giubileo o l'emergenza influenza aviaria (rispettivamente Legge 16 dicembre 1999, n. 494 e decreto legge 202/2005).

Si rileva in primo luogo che la tutela della salute rientra a pieno titolo nelle necessità funzionali dell'amministrazione e che le funzioni svolte da questo personale rientrano nella sfera di attività a diretto impatto sulla salute dei cittadini.

Si sottolinea che le verifiche dell'idoneità, della funzione e delle attività svolte da questo personale vengono effettuate ogni anno, attraverso il sistema di valutazione della performance (applicabile a tutti i dirigenti delle professionalità sanitarie), ed, inoltre, nel corso del 2015 è stata anche verificata la sussistenza delle esigenze dell'amministrazione per mantenere in servizio tale personale.

2. Perché sono stati assunti.

Queste figure sono state selezionate per incrementare il numero di risorse disponibili per fronteggiare le emergenze presenti e future.

Nella realtà però tale personale, a causa dell'innalzamento degli standard richiesti alle amministrazioni nazionali per le attività di profilassi internazionale e di controllo sanitario, svolge compiti istituzionali ordinari alla pari dei colleghi con pari qualifica ma con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

3. Dove sono.

Sono distribuiti tra gli uffici centrali del Ministero della Salute (circa 80 unità) e gli Uffici Periferici (UVAC, PIF, USMAF) (circa 85 unità) e garantiscono sia la partecipazione dell'Italia ai processi legislativi dell'Unione Europea sia, a livello nazionale, un elevato livello di tutela della salute dei cittadini attraverso la vigilanza per il rispetto dei requisiti di sicurezza degli alimenti, dei dispositivi medici e dei farmaci e delle merci.

4. Cosa fanno.

Le funzioni di questo personale sono, alla pari di quelle dei colleghi di ruolo, importanti per l'assolvimento delle funzioni istituzionali del nostro Ministero.

Questo personale svolge funzioni sia in ambito nazionale, vigilando sulla sicurezza degli alimenti, sia internazionale, partecipando per l'Italia ai processi legislativi in ambito europeo presso le più importanti istituzioni dell'UE e in ambito internazionale presso la FAO, il Codex Alimentarius, e l'OMS.

Inoltre, deve essere posto in evidenza che questo personale sanitario contribuisce in maniera determinante ad assicurare, attraverso la propria collaborazione all'espletamento di attività di controllo e certificazione rese a richiesta ed utilità dei privati, notevoli entrate per l'erario.

Giusto come esempio si ricorda che alle casse dell'erario afferiscono poco meno di otto milioni di euro all'anno dalle attività relative al farmaco veterinario, ai pesticidi, agli integratori alimentari, ai prodotti dietetici, così come quelle afferenti ai controlli sugli alimenti alle frontiere nazionali, svolte quasi nella totalità da personale precario.

Gli operatori tecnici della prevenzione, vigilanza e controllo sanitario del Ministero della Salute, tempo determinato

1. Chi sono.

Il rapporto di lavoro degli operatori tecnici del settore della prevenzione, della vigilanza e del controllo sanitario a tempo determinato (in seguito indicato come "operatori"), ha inizio il 1 settembre 2006, a seguito dell'espletamento delle prove concorsuali autorizzate con il decreto legge 202/2005 per fronteggiare l'emergenza dovuta all'influenza aviaria.

2. Perché sono stati assunti.

Queste figure sono state selezionate per incrementare il numero di risorse disponibili per fronteggiare le emergenze presenti e future.

Tra le emergenze affrontate, è possibile ricordare quella dell'influenza aviaria, rifiuti in Campania, diossina nella provincia di Caserta, adulterazione di vini, cibi e formaggi, per concludere con l'influenza A/H1N1.

È bene sottolineare che spesso alcune delle situazioni che potrebbero potenzialmente sfociare in una situazione "di emergenza", rimangono potenziali anche grazie al lavoro che questi operatori svolgono quotidianamente.

3. Dove sono.

Gli operatori, che attualmente ammontano a 31 persone, sono distribuiti tra gli uffici centrali del Ministero della Salute, e gli Uffici Periferici (UVAC, PIF, USMAF), per garantire, sull'intero territorio nazionale, quella attenzione e quella vigilanza necessari al rispetto dei requisiti di sicurezza degli alimenti, delle merci e più in generale, della tutela della salute dei cittadini del nostro Paese.

4. Cosa fanno.

Gli operatori impegnati negli uffici periferici, che affiancano i Dirigenti delle Professionalità Sanitarie, e spesso operano in stretta collaborazione con i Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS), si occupano del controllo delle merci in entrata, in uscita o in transito nel nostro Paese. Tale controllo, documentale e materiale, consiste nel prelievo di campioni da inviare ai laboratori di riferimento per le analisi del caso. A questi operatori viene riconosciuta la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

Gli operatori, impiegati presso gli uffici centrali del Ministero, forniscono attività di supporto tecnico/amministrativo presso il Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti, presso la Direzione della Prevenzione Sanitaria, la Direzione della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, la Direzione della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione, e presso il Segretariato Nazionale della Valutazione del Rischio e della Catena Alimentare. Le attività svolte riguardano la raccolta e l'elaborazione di dati nell'ambito della sanità umana e animale, attività nell'ambito del rilascio di autorizzazioni di pesticidi, la gestione delle attività formative per convegni, workshop, etc, il controllo sull'attuazione della normativa relativa la sicurezza nei luoghi di lavoro, e l'impiego nei settori amministrativi (gestione del personale, contabilità di stato, contrattualistica, comunicazioni istituzionali,).

Gli operatori, debitamente formati, sono inviati prioritariamente in missione presso gli uffici periferici per garantire risorse aggiuntive in caso di emergenza e carenze di organico (cfr. protocollo di intesa).

La Dotazione Organica del Ministero della Salute ex DPCM 22 gennaio 2013 – Tabella 9

L'attuale dotazione organica del Ministero, fortemente ridotta nel corso degli ultimi anni proprio per le professionalità sanitarie e tecniche (che, si evidenzia, assumono nell'esercizio delle proprie funzioni la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria), presenta attualmente una situazione di completa saturazione che, per alcune qualifiche non dirigenziali, registra addirittura un soprannumero in corso di riassorbimento, e non assicura la necessaria disponibilità di personale sanitario sul territorio per una adeguata risposta a fronte dell'attuale situazione sanitaria del Paese.

E' indispensabile, dunque, poter procedere alla stabilizzazione prevista dalla disposizione normativa proposta, ampliare le aliquote del personale interessato .

Dunque, mentre i Dirigenti di prima fascia rimarrebbero 13, e i Dirigenti di seconda fascia rimarrebbero 111, i Dirigenti delle professionalità sanitarie passerebbero dagli attuali 247 ai previsti 420 .

Contestualmente, il personale della seconda area funzionale passerebbe dagli attuali 794 ai previsti 840 .

Si colmerebbero così soltanto in parte i numerosi tagli operati dalle norme che si sono susseguite nel tempo.